

**Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del
19 SETTEMBRE 2006**

Parere n. 1)

Alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di
.....
.....

Oggetto: Quesito in materia di pagamento dei diritti per il rilascio di copia di documenti amministrativi.

Con lettera raccomandata del 4 febbraio 2005, prot. n. 0001694, la C.C.I.A.A. di ha chiesto a questa Commissione un parere circa la possibilità che un “contratto decentrato” possa prevedere l’esonero dal pagamento dei diritti per il rilascio di copia, anche in carta semplice, a favore delle organizzazioni sindacali.

L’articolo 25, comma 1, della legge n. 241/1990, in merito ai costi che il richiedente deve sostenere per l’accesso (oltre a quelli di riproduzione dei documenti), fa salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e stabilisce che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

Le disposizioni vigenti in materia di bollo, sono in gran parte contenute nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, attualmente contenuta nel D.M. 20 agosto 1992.

L’articolo 3 della citata tariffa stabilisce in sostanza che l’applicazione dell’imposta di bollo sia dovuta per le istanze dirette agli organi ed uffici della pubblica amministrazione

tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo ovvero il rilascio di certificati, estratti, copie o simili.

Dal canto suo questa Commissione sia nella direttiva del 1994 che in più recenti pareri (da ultimo, con parere del 27 marzo 2003 e successivo del 25 gennaio 2005) ha affermato che l'imposta di bollo debba essere assolta solo sulla copia autenticata o conforme (e sulla relativa richiesta) e non per l'istanza tesa ad ottenere copia semplice del documento amministrativo. In quest'ultimo caso, come già detto, sono dovuti i soli costi di riproduzione del documento ai sensi dell'ultima parte del comma 1, art. 25, l. n. 241/1990.

Tale essendo il quadro normativo attualmente in vigore, si esclude che un "contratto decentrato" stipulato da un'organizzazione sindacale possa derogare alle disposizioni in materia di imposta di bollo e costi di riproduzione dei documenti amministrativi in quanto privo della necessaria forza giuridica, considerato che la doverosa corresponsione della somma relativa ai costi di riproduzione è contenuta in una fonte di rango primario.

Parere n. 2)

Al Sindaco di
.....
.....

OGGETTO: Accesso agli atti della società S.p.A. partecipata dal Comune.

1. Con lettera del 31 maggio 2005, prot. N....., il Comune di, a seguito dell'esibizione da parte di un gruppo consiliare di minoranza di un parere della scrivente su fattispecie analoga, ha chiesto a questa Commissione parere circa il regime dei documenti della S.p.A., società a partecipazione pubblica; in particolare se le deliberazioni del consiglio di amministrazione della citata società siano o meno accessibili da parte dei consiglieri comunali (il Comune le considera "segrete") e, in caso positivo, se la richiesta possa essere indirizzata indifferentemente al Comune o alla detta società ovvero solo all'amministrazione comunale. Chiede inoltre il Comune se la "società sia tenuta a rispettare i termini previsti dalla L. 241/90 e successive

modifiche e integrazioni nel rilascio degli atti dovuti al Comune”.

A tal fine l'amministrazione richiedente precisa che la S.p.A. è una società mista *tout court*, e, in quanto tale, soggetta alle disposizioni del codice civile, con particolare riferimento agli articoli 2422 e 2408. L'oggetto sociale della società, riportato dall'amministrazione richiedente, consiste nella realizzazione e nella gestione di impianti sciistici e della connesse infrastrutture. Pur non dubitando dell'interesse pubblico collegato allo svolgimento dell'attività della società in questione, il Comune ritiene che gli atti e l'attività dellaS.p.A. ricadano sotto la disciplina del solo codice civile e siano pertanto estranei alla sfera di applicazione della legge n. 241 del 1990.

2. La risposta al quesito muove dall'analisi dell'articolo 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tale disposizione testualmente recita: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

3. Al riguardo deve rilevarsi che il legislatore, nel momento in cui ha utilizzato l'espressione "...loro aziende ed enti dipendenti", ha inteso fare riferimento, tra l'altro, proprio alle società formalmente privatizzate (in cui, cioè, il mutamento ha interessato esclusivamente la veste giuridica esteriore), ma sostanzialmente ancora pubbliche siccome partecipate per la quota di maggioranza da enti pubblici.

Nel caso di specie non è a dubitarsi circa la partecipazione maggioritaria (anzi, pressoché totale: il 96,219996%) del comune dial capitale della società per azioni, partecipazione che rivela un sicuro interesse pubblico nei confronti dell'attività svolta dalla società partecipata e che pertanto ben può configurarsi alla stregua di servizio pubblico in senso oggettivo, anche alla luce dei settori di intervento di detta società (realizzazione di impianti sciistici e connesse infrastrutture).

4. Trattandosi di figura soggettiva rientrante nel novero di quelle nei cui confronti il diritto di accesso può essere legittimamente esercitato da parte dei consiglieri comunali, resta da chiarire se tale diritto sia esteso a tutta la documentazione posseduta dalla società o possa essere limitato ad alcuni soltanto dei documenti richiesti.

La soluzione del problema di carattere generale è sicuramente positiva. La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano - Udine), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 - ha

creato società per azioni “con personalità giuridica di diritto pubblico” (l’AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell’identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità – di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato – in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito. In base a tali considerazioni, com’è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali – ad esempio – le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l’ENEL, l’ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; di conseguenza è stato ammesso il diritto d’accesso nei loro confronti. In tale quadro generale, dal momento che un ente pubblico istituzionale come il Comune non può che perseguire fini di pubblico interesse, la circostanza che il Comune richiedente partecipi, in misura pressoché totalitaria, al capitale di una S.p.A. costituita – a quanto risulta - per ottimizzare l’intervento pubblico in una serie di settori, significa che il Comune stesso ha riconosciuto a tale Società l’idoneità a soddisfare i relativi interessi pubblici.

D’altra parte, la natura di soggetto privato da equiparare alle tradizionali pubbliche amministrazioni va oggi essenzialmente collegata alla qualità di “organismo di diritto pubblico” elaborata dall’ordinamento comunitario e recepita dall’ordinamento nazionale: qualità che, individuata in origine per impedire elusioni della normativa comunitaria in materia di pubblici appalti, tende oggi ad assumere la valenza generale di criterio di individuazione della natura reale (pubblica o privata) delle imprese (v. in tal senso anche l’art. 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000 n. 205); ed è indubbio che dell’organismo di diritto pubblico la S.p.A. in esame presenti tutti i caratteri (possesso di personalità giuridica propria; istituzione avvenuta per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, dal momento che per questo non si intende la non imprenditorialità della gestione ma la sua funzionalizzazione al soddisfacimento di bisogni generali della collettività; finanziamento in misura maggioritaria da parte dell’ente pubblico).

A ciò si aggiunga che l’articolo 22, comma 1, lettera e), l. n. 241/1990, stabilisce che per pubblica amministrazione debbono intendersi “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, ridisegnando anche sul piano normativo il tradizionale modo di intendere la pubblica amministrazione, facendovi rientrare anche soggetti con veste privatistica.

Stabilito quindi che la documentazione formata o detenuta dalla suddetta S.p.A. partecipata deve ritenersi – in via di principio - accessibile, resta da determinare se tale accessibilità possa soffrire delle eccezioni; e se tali eventuali eccezioni possano valere anche nei confronti del consigliere comunale.

Al riguardo l'attuale giurisprudenza ritiene che, poiché il diritto d'accesso è stato introdotto nell'ordinamento “*al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale*” (art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241), e cioè al fine di dare concreta e completa attuazione al principio di “buon andamento” della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione, non possa riconoscersi il diritto ad accedere relativamente a tutto ciò che concerne quella parte di attività per la quale la Società partecipata non è tenuta a rispettare il principio di imparzialità e quindi di trasparenza. Ciò comporta, da una parte, la non accessibilità dei documenti attinenti all'area delle (eventuali) attività che siano estranee alla “attività amministrativa” - e quindi al perseguimento dell'interesse pubblico - e che la Società sia tuttavia legittimata a svolgere ai sensi del proprio statuto, dal momento che, come chiarito dalla Corte di Giustizia (15 gennaio 1998, causa-C 44/96), il soddisfacimento di bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale, non implica che il soggetto sia incaricato unicamente di soddisfare bisogni del genere, ed anzi consente l'esercizio di altre attività; e, dall'altra, l'accessibilità dei documenti attinenti all'area del perseguimento dell'interesse pubblico canonizzato dallo statuto, ed in particolare attinenti all'organizzazione o alla gestione del pubblico servizio affidato alla Società, o comunque strumentali alla gestione del servizio stesso. A quest'ultimo riguardo va rilevato che, atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002 n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

Ancor più di recente, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 5 settembre 2005, n.5, ha riaffermato l'accessibilità dei documenti detenuti da una società a partecipazione pubblica nei seguenti termini: “...la giurisprudenza è venuta chiarendo, sin dall'indomani della emanazione dell'articolo 23 della legge n. 241 del 1990, che le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico”, menzionando a tal fine sia i concessionari di pubblici servizi che le società ad azionariato pubblico.

Per le suesposte considerazioni si esprime pertanto il parere che solo in relazione a deliberazioni del consiglio d'amministrazione che non attengano, nei sensi indicati, al perseguimento del pubblico interesse possa ritenersi giustificato il diniego d'accesso, la cui legittimità va quindi valutata in concreto, caso per caso.

Tale conclusione, di carattere generale, non può ritenersi derogata - dall'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - in favore del consigliere comunale, nel senso di riconoscere che quest'ultimo, in virtù del proprio *munus*, possa accedere a tutti indiscriminatamente gli atti della

Società partecipata. Infatti i poteri particolarmente penetranti che tale articolo attribuisce ai consiglieri comunali riguardano pur sempre la facoltà di ottenere, in relazione all'attività amministrativa riferibile – in via diretta o indiretta – all'esercizio delle funzioni del Comune, tutte le notizie e le informazioni “utili all'espletamento del proprio mandato”; e quindi non sembra che possa ritenersi rientrare nell'ambito di tale mandato anche l'acquisizione di notizie e di informazioni che non siano riferibili – neanche per interposta Società partecipata – all'attività amministrativa propria del Comune.

Deve inoltre ritenersi che, in virtù del disposto del citato art. 43, comma 2, il consigliere comunale abbia piena facoltà di richiedere l'accesso, nei limiti sopra precisati, direttamente alla Società partecipata, non essendo previsto che il consigliere debba rivolgersi direttamente ed esclusivamente al Comune.

Al di là del limite derivante dalla natura privatistica di parte dell'attività svolta dalla
.....S.p.A. un altro limite di carattere generale consiste nella verifica del rapporto di strumentalità tra i documenti e/o le informazioni richieste e lo svolgimento del *munus* da parte dei consiglieri comunali e provinciali. Al riguardo la Commissione in alcuni precedenti ha chiarito come tale rapporto sia da escludere laddove l'istanza di accesso sia preordinata al soddisfacimento di interessi personali oppure quando il suo accoglimento sia in grado di aggravare in modo eccessivo (per la sua pervasività) l'attività dell'amministrazione richiesta.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)

Alla Dott.ssa
Servizio del Personale
Comune di
.....
.....

Oggetto: parere circa l'accessibilità dei titoli presentati dai candidati nel corso di una procedura selettiva.

1. La sig.ra, responsabile del Servizio Personale del Comune di, ha inviato, in data 21 luglio 2005, una nota alla scrivente Commissione, nella quale ha esposto di aver ricevuto da parte del legale rappresentante di una concorrente utilmente collocata al quinto posto della graduatoria di una selezione pubblica per soli titoli, una richiesta di accesso avente ad oggetto i titoli presentati dai concorrenti classificatisi dal primo al quarto posto. Prosegue la nota affermando che l'amministrazione, sulla base della consolidata giurisprudenza formata in tema di tutela del trattamento dei dati personali ed al fine di evitare il determinarsi di eventuali contenziosi con i controinteressati, ha consentito l'accesso ai predetti documenti nella sola forma della presa visione. Tuttavia, a seguito della presentazione da parte del legale rappresentante della candidata di una nuova richiesta di accesso in forma integrale avente ad oggetto oltre ai documenti indicati anche alle autocertificazioni relative ai *curricula* professionali, l'amministrazione, in considerazione della complessità della materia, ha chiesto un parere della scrivente Commissione.

2. Preliminarmente si osserva che il decreto legislativo n. 196 del 2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali ha stabilito che "fatto salvo quanto previsto dall'art. 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi documenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso" (art. 59). Successivamente la legge n. 15 del 2005 ha individuato una tutela più forte, sul piano sostanziale, dei soggetti cui si riferiscono i dati sensibili, stabilendo che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei limiti previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" (art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame sulla base della documentazione pervenuta alla scrivente Commissione non è possibile stabilire quale sia la motivazione posta a fondamento della richiesta di accesso presentata dal legale rappresentante della concorrente.

Qualora la medesima fosse strumentale alla difesa in giudizio dei propri interessi, e dunque alla modifica della graduatoria, la richiedente ha diritto ad accedere ai documenti in modo integrale, atteso che i medesimi, allegati alla richiesta di parere alla scrivente Commissione, sembra contengano dati personali e non dati sensibili e giudiziari. Infatti, la disciplina dettata dalla riforma della legge sul procedimento amministrativo prevede che l'interesse alla riservatezza dei controinteressati receda a vantaggio del diritto di accesso, nei limiti in cui quest'ultimo sia necessario per tutelare l'interesse giuridico del richiedente.

In caso contrario, si tratta di stabilire se la fonte secondaria con la quale l'amministrazione ha individuato le categorie di documenti esclusi o temporaneamente sottratti dal diritto di accesso comprenda anche quelli oggetto dell'istanza.

Si ricorda, infine, che il decreto legislativo n. 196 del 2003 prevede che la comunicazione di un dato personale del controinteressato da un soggetto pubblico ad un soggetto privato, come nel caso in esame, deve essere comunicata al titolare del diritto alla riservatezza affinché possa esercitare i diritti di cui all'art. 13 del citato decreto.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 4)

ALLA COMUNITA' MONTANA

.....

c.a. Al Segretario

Dott.

.....

(Provincia di)

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso del consigliere di una comunità montana di accedere alla visione del protocollo della stessa.

Con nota del 12 aprile 2005, la Comunità Montana, nella persona del Segretario, dott., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere la legittimità della richiesta di un consigliere comunale di visionare il protocollo della comunità stessa, in espletamento del proprio mandato consiliare.

È noto ormai che la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985 n.816 e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del *munus* di cui ciascun Consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale *munus* comprende la possibilità per ciascun Consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio". Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

D'altronde, l'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dispone che "tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto

alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". Circostanza quest'ultima possibile e da considerare nel caso di specie.

Infatti, la notevole portata del diritto di accesso del consigliere comunale non sembrerebbe tale da consentire la visione generalizzata del registro protocollo.

Tuttavia, considerato che il diritto soggettivo pubblico codificato dall'art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività, ed in quanto tale è direttamente funzionale non tanto ad un interesse personale del consigliere comunale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito, si può affermare che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.

Tra l'altro, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, poiché il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto.

Anche la più recente giurisprudenza dei T.A.R. (T.A.R. Lombardia, Brescia, in una pronuncia del 20 aprile 2005 n. 362, TAR Abruzzo, Pescara, 16 dicembre 2004 n. 1100) ha affermato che “quanto al registro di protocollo generale dell'Amministrazione locale, se ne è riconosciuta la piena riconducibilità alle categorie di documenti suscettibili di accesso nella convinzione che detto registro sia idoneo a fornire notizie e informazioni utili all'espletamento del mandato dei consiglieri comunali (v. TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 26 maggio 2004 n. 1762), non essendo peraltro ammissibile imporre loro l'onere di specificare in anticipo l'oggetto degli atti che intendono visionare giacché trattasi di informazioni di cui gli stessi possono disporre solo in conseguenza dell'accesso (TAR Lombardia, Brescia, 1° marzo 2004 n. 163).”

Dunque, analizzando le suddette pronunce giurisprudenziali, la richiesta del consigliere comunale di accesso al protocollo generale, anche nel caso di specie, può apparire funzionale all'acquisizione di elementi di conoscenza circa l'attività dell'Amministrazione locale.

In assenza di specifiche indicazioni circa il periodo di riferimento del documento oggetto della richiesta di ostensione, l'istanza di accesso si può intendere come relativa ad

un arco temporale decorrente dalla data di presentazione dell'istanza medesima e a valere per il futuro, con esclusione quindi della parte del protocollo anteriore al 1 aprile 2005, secondo il medesimo principio applicato ad una fattispecie simile dal T.A.R., Parma, nella sentenza n. 366 del 2005.

Naturalmente l'accesso al protocollo comunale non deve creare intralci all'attività degli uffici, onde spetta all'Amministrazione determinare le giornate e la fascia oraria in cui il consigliere comunale potrà periodicamente prenderne visione, ed eventualmente estrarne copia, secondo modalità fissate in maniera tale da non rendere però ingiustificatamente difficoltoso l'esercizio del diritto dell'istante.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:

la richiesta, formulata dal consigliere comunale, di visione del registro del protocollo generale della Comunità Montana rientra nelle facoltà di esercizio del proprio *munus*.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 5)

AL COMUNE DI
c.a. Sindaco
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 10 giugno 2005, il Comune di, nella persona del Sindaco, ha richiesto alla scrivente Commissione un parere per conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, possa essere esteso ad atti richiesti genericamente.

In particolare, il problema si pone per le ipotesi in cui i documenti richiesti dai consiglieri comunali contengano dati personali: per cui si è chiesto alla Commissione se, in questi casi, gli stessi consiglieri siano legittimati ad averne copia, in considerazione anche del fatto che, successivamente, gli stessi documenti vengono esposti al pubblico in circoli politici.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, anche se tuttavia è opportuno precisare che tale accesso, nel caso di specie, incontra dei precisi limiti.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie di determine indicate in modo generico.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere

comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Comunque, l'ampio spettro di azione riconosciuto in capo al consigliere comunale derivante dal suo *munus* non giustifica la richiesta di atti indicati genericamente, senza alcuna segnalazione specifica utile alla loro individuazione.

Infatti, "quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, le richieste di atti indicati genericamente per essere soddisfatte dal Comune didovranno essere integrate dal consigliere comunale con almeno delle indicazioni più specifiche che consentano di risalire agli atti.

Non si trascurano, infatti, i problemi e le esigenze prospettati dall'Ente, riguardo all'onerosità del lavoro da svolgere per esaudire le richieste dei consiglieri comunali.

Tuttavia, si deve considerare quanto affermato sempre dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato, n. 4471/2005, secondo cui “il diritto all'informazione del consigliere comunale – oltre a poter in astratto indirizzarsi verso qualunque documento o atto, pubblico o privato, detenuto dall'amministrazione – può anche concretarsi nella mera richiesta di informazioni non contenute in documenti e, fermo restando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, può anche consistere nella pretesa che gli uffici interpellati eseguano delle elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso”, ciò peraltro nei limiti in cui l'elaborazione richiesta non comporti un impegno macroscopicamente sproporzionato rispetto alle potenzialità operative dell'ente.

Resta ovviamente fermo che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dai consiglieri comunali contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 6)

ALLA PREFETTURA DI
Ufficio Territoriale del Governo

.....
.....

Al Comune di

.....
.....

OGGETTO: Richiesta parere . Diritto di accesso del consigliere comunale relativamente a messaggi windscrive attivabili dall'utenza mobile Wind in convenzione Consip.

1. Con la nota che si riscontra il Comune di ha chiesto, per il tramite della Prefettura di, a questa Commissione se “ sussista il diritto di accesso del consigliere comunale relativamente a messaggi windscrive attivabili dall'utenza mobile Wind intestata al Comune in convenzione Consip”.

2. Risulta in punto di fatto che l'utenza mobile Wind , dalla quale sono attivabili i messaggi windscrive del cui accesso si tratta , è intestata al Comune di: deve quindi ritenersi che i messaggi suddetti siano riconducibili e comunque attinenti all'attività del Comune.

3. Considerata l'ampia formulazione dell'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - “*i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge*”, questa Commissione, ritiene che la richiesta d'accesso, riguardante i messaggi di cui si è detto, sia fondata, fermo restando che, come detto, i consiglieri comunali “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge” (al riguardo, cfr. Cons. Stato, sez.V, n. 2716/2004; n. 940 del 2000 nel senso che, “poiché i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei terzi”).

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)

Al Comune di
.....
.....

Oggetto: Richiesta parere . Art. 10 comma 1 dPR n. 352 del 1992.

Con la nota che si riscontra il Comune di ha chiesto a questa Commissione se il capogruppo di minoranza ha diritto di accesso alle “informazioni e valutazioni formulate all’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici” da parte del Comune stesso a seguito di un esposto presentato alla suddetta Autorità da parte del gruppo di Minoranza.

Come esposto nella richiesta di parere , il problema riguarda la legittimità di una delibera di giunta comunale con la quale si è disposta una perizia di variante tecnica.

L’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ha chiesto, a seguito dell’esposto, al Comune di “copie di atti ed informazioni relativamente a quanto asserito dai consiglieri esponenti”.

Come è noto , l’art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che *“i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”*.

Alla luce dell’ampia formulazione della disposizione, questa Commissione ritiene che la richiesta del capogruppo di minoranza sia fondata.

Roma 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)

AL COMUNE DI
c.a. Dott.ssa
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 7 novembre 2003, il Comune di, nella persona della dott.ssa, responsabile del servizio competente, ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, possa essere esteso anche ad atti materialmente non esistenti e ad atti richiesti genericamente, senza alcuna indicazione specifica utile alla loro individuazione.

In particolare, il problema è sorto a seguito della richiesta di un consigliere comunale di ottenere degli atti, di fatto inesistenti, che presupporrebbero – a detta del comune - l'elaborazione di un complesso prospetto da parte di un funzionario tecnico, che vi si dovrebbe applicare per un periodo di almeno 681 ore, calcolate presumibilmente, al di fuori della propria attività ordinaria.

Sempre lo stesso consigliere ha, inoltre, presentato una richiesta di copie di atti imprecisati, vale a dire genericamente di tutta la documentazione dalla quale è scaturito un atto amministrativo di suo interesse.

Pertanto, alla scrivente Commissione è stato chiesto un parere, oltre che sul diritto del consigliere di ottenere il prospetto richiesto, anche sulla legittimità della suddetta richiesta generica.

La Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che gli consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, anche se tuttavia è opportuno precisare che tale accesso, nel caso di specie, incontra dei precisi limiti.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego al consigliere comunale di poter ottenere il rilascio delle copie dei documenti di cui sopra.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato, infatti "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato",

vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

In particolare, con riferimento alla richiesta del consigliere comunale di ottenere degli atti, di fatto inesistenti, che presupporrebbero l’elaborazione di un complesso prospetto da parte di un funzionario tecnico, si deve considerare quanto affermato sempre dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato, n. 4471/2005, secondo cui “il diritto all’informazione del consigliere comunale – oltre a poter in astratto indirizzarsi verso qualunque documento o atto, pubblico o privato, detenuto dall’amministrazione – può anche concretarsi nella mera richiesta di informazioni non contenute in documenti e, fermo restando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, può anche consistere nella pretesa che gli uffici interpellati eseguano delle elaborazioni dei dati e delle informazioni in loro possesso”, ciò peraltro nei limiti in cui l’elaborazione richiesta non comporti un impegno macroscopicamente sproporzionato rispetto alle potenzialità operative dell’ente.

E poiché l’amministrazione ha responsabilmente attestato – sia pure in modo apodittico – che l’impegno necessario sarebbe pari a ben 681 ore di lavoro, l’istanza di accesso va allo stato respinta, salvo la possibilità dell’istante, al quale va comunicato il presente parere, di contestare individualmente la decisione dell’amministrazione.

Del resto, l’ampio spettro di azione riconosciuto in capo al consigliere comunale derivante dal suo *munus* non giustifica la richiesta di atti indicati genericamente, senza alcuna segnalazione specifica utile alla loro individuazione.

“Quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il “diritto all’informazione” del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l’interessato alleggi la sua qualità, permane l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli

elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)": così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, la richiesta di atti indicati genericamente per essere soddisfatta dal Comune di dovrà essere integrata dal consigliere comunale con almeno delle indicazioni più specifiche che consentano di risalire agli atti.

Quanto alla richiesta di copie di atti indistinti, vale a dire genericamente di tutta la documentazione dalla quale è scaturito un atto amministrativo di interesse del consigliere comunale, essa appare legittima e fondata, poiché egli può anche avere un interesse a conoscere approfonditamente diverse vicende gestionali, sia pregresse sia attuali: in tal senso, il Cons. di Stato (V sezione, sentenza n. 4471/2005) ha affermato che ciò si verifica "ad esempio, qualora le fattispecie relative ad affari già definiti siano tuttavia ancora in grado di spiegare i loro effetti sul presente o allorquando la loro conoscenza si riveli semplicemente utile alla più lata estrinsecazione del generale diritto di iniziativa dei consiglieri comunali o, ancora, alla formulazione, da parte di costoro, di eventuali interrogazioni o ad altre istanze di sindacato ispettivo".

Resta ovviamente fermo che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, ferma restando ovviamente la facoltà del consigliere comunale di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 9)

Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo
Statale
Dott.
.....
.....

OGGETTO: parere in ordine alla richiesta di accesso ai verbali dei Gruppi operativi di progetto, nominati per l'organizzazione e la gestione dei progetti del Fondo Sociale Europeo – FSE.

1. Il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale ha inviato una nota, in data 26 aprile 2005, nella quale ha esposto alla scrivente Commissione di aver ricevuto una richiesta di accesso da parte di un professore e di una organizzazione sindacale avente ad oggetto gli atti che riguardano l'attribuzione degli incarichi dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - PON 2004. Rappresenta il Dirigente che l'Istituzione scolastica dal medesimo diretta ha già rilasciato copia di tutti gli atti collegati direttamente o indirettamente ai criteri di scelta e di attribuzione degli incarichi, ossia:

- a) regolamento di Istituto;
- b) verbali della commissione istituita per l'istruttoria delle pratiche relative alla selezione dei candidati;
- c) modelli delle schede di valutazione dei titoli;
- d) verbali e allegati della contrattazione integrativa d'istituto tra RSU e Dirigente scolastico degli anni scolastici 2003- 2004, 2004-2005.

Con riferimento alla richiesta di accesso ai verbali dei gruppi operativi di progetto, ossia delle commissioni nominate dal capo d'istituto per l'organizzazione e la gestione dei progetti del FSE, l'amministrazione ha negato l'accesso atteso che i gruppi medesimi non hanno svolto operazioni connesse all'esame dei *curricula* ed alla selezione dei candidati. Ritiene, infatti, l'amministrazione che tra i verbali in esame e la richiesta di accesso non sussista un nesso logico giuridico, dal momento che la medesima è motivata sulla necessità di valutare l'eventuale lesione dei propri diritti in relazione all'assegnazione degli incarichi nell'ambito del PON 2004.

Chiede, pertanto, l'amministrazione se possa continuare ad opporre il diniego all'accesso anche nel caso in cui il professore e il sindacato ritengano tali documenti funzionali all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ovvero se l'eventuale ulteriore diniego possa tradursi in una limitazione del diritto di difesa degli interessi del richiedente. Domanda, poi, il dirigente se, nel caso in cui l'amministrazione dovesse consentire l'accesso ai predetti verbali, il medesimo possa essere esercitato in modo integrale ovvero solo nella forma della presa visione.

Con riferimento alla motivazione del diniego l'amministrazione pone due ulteriori quesiti: il primo riguarda l'applicabilità alla fattispecie in esame del principio di diritto espresso nella sentenza del C.d.S. n. 1837, del 2003, Sez. V, e nel parere della scrivente Commissione 47/Q/VIII, deliberato in data 25 novembre 2003, ossia se la valutazione che le amministrazioni compiono circa il collegamento tra il documento richiesto e le finalità dichiarate dall'istante nella domanda debba essere svolta su ciascun documento appartenente al medesimo procedimento.

Nell'ipotesi in cui i verbali dei gruppi operativi del PON 2004 non fossero pertinenti rispetto alla richiesta, l'amministrazione chiede se l'istanza possa tradursi in un controllo generalizzato sulla propria attività e, infine, se la reiterazione prolungata della richiesta possa configurarsi come una condizione che genera nocumeto alle attività dell'amministrazione medesima.

2. Passando all'esame dei singoli quesiti posti dal Dirigente dell'istituto scolastico, si osserva che il docente nella richiesta, presentata in data 20 aprile 2005, successivamente ribadita dal sindacato CGIL scuola nella nota del 14 maggio 2005, sembra motivare la richiesta di accesso, mediante la forma della presa visione, ai verbali dei gruppi operativi di progetto per le Misure 7.3 e 6.1 del PON 2004 al fine di accertare l'eventuale lesione ai propri diritti. L'amministrazione chiede se il diniego ai documenti ritenuti dalla medesima non pertinenti rispetto alla motivazione adottata dal richiedente, possa tradursi in una limitazione del diritto di difesa nel caso in cui il richiedente intenda adire le vie giurisdizionali. A tale proposito si osserva che la valutazione circa la mancanza del nesso tra il documento richiesto e l'interesse vantato compiuta dall'amministrazione, vale anche in caso di difesa in giudizio, sempre che la medesima sia esercitata con riferimento esclusivamente ai danni economici e professionali causati al docente dall'esclusione dagli incarichi. Detta valutazione, inoltre, deve essere esercitata nei confronti di ciascun documento richiesto.

Con riferimento alla possibilità di consentire l'accesso in forma integrale o nella forma della sola presa visione, si evidenzia che qualora i verbali siano necessari alla difesa in giudizio dei propri diritti, dei medesimi è opportuno che l'amministrazione rilasci copia.

La reiterazione della medesima richiesta non sembra tradursi in un controllo generalizzato dell'amministrazione, ma potrebbe costituire un aggravio per l'attività della medesima. Si ricorda, a tal proposito che, in assenza di nuovi presupposti, la ripetizione della stessa istanza non determina la riapertura del termine di trenta giorni previsto dalla legge entro il quale l'amministrazione è obbligata a rispondere.

Infine, dallo scambio di documenti, allegati alla richiesta di parere, intercorso tra l'amministrazione e l'istante sembra che l'istituto abbia negato l'accesso oltre che ai verbali dei gruppi operativi del PON 2004, anche alle tabelle di valutazione dei titoli elaborate dal Dirigente scolastico allegate al verbale n. 1 del 7 gennaio 2005 per ogni tipologia di incarico prevista per ciascun progetto PON. La scrivente Commissione è dell'avviso che anche tali documenti debbano essere accessibili.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 10)

Al Comune di
.....
.....

OGGETTO: accesso dei consiglieri comunali agli atti di società per azioni partecipata dal Comune.

1. Con la nota in esame, il Comune di, premesso di avere ricevuto da un consigliere comunale di minoranza una richiesta d'accesso riguardante gli atti societari di una spa (

es. verbali del consiglio di amministrazione e altri atti gestionali), partecipata dallo stesso Comune di ma in modo minoritario, chiede a questa Commissione se sia “obbligato a richiedere” i suddetti atti alla società.

2. Così come formulata la richiesta del Comune di è generica: si osserva comunque quanto segue sul problema dell'accesso, da parte dei consiglieri comunali, agli atti di una società a partecipazione pubblica.

La concorde giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e di questa Commissione (cfr, in particolare, parere 27 febbraio 2003, reso al Comune di Bordano , parere 16 novembre 2004, reso al Gruppo consiliare di minoranza del Comune di Frabosa Soprana), tenuto anche conto che lo stesso legislatore - con l'art. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 - ha creato società per azioni "con personalità giuridica di diritto pubblico" (l'AGE Control) ed ha così riconosciuto che non vi è più alcuna incompatibilità tra la veste formale di società di capitali e la natura sostanziale di soggetto pubblico, ritiene che la forma societaria assunta da un soggetto sia neutra ai fini dell'identificazione della natura sostanziale pubblica o privata del soggetto stesso, natura sostanziale che va invece determinata in base alle finalità - di interesse prevalentemente pubblico o prevalentemente privato - in funzione delle quali tale soggetto è stato istituito.

3. In base a tali considerazioni, com'è noto, è stata riconosciuta natura sostanzialmente pubblica a società per azioni a prevalente capitale pubblico, quali - ad esempio - le Ferrovie dello Stato, le Poste Italiane, l'ENEL, l'ANAS, la CONSIP, la CONI Servizi, la SOGEI, ecc.; e di conseguenza è stato ammesso il diritto d'accesso nei loro confronti.

Questa Commissione ha, quindi, già affermato nei pareri sopracitati , ai quali si rinvia per ulteriori argomentazioni, che la documentazione formata o detenuta da società per azioni a capitale pubblico partecipata dal Comune deve ritenersi - in via di principio - accessibile e che il consigliere comunale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del proprio *munus*, può accedere agli atti della Società partecipata.

Si è peraltro precisato che la documentazione riguardante una società per azioni a capitale pubblico è esclusa dal diritto di accesso quando non attenga al perseguimento del pubblico interesse , tenendo presente che , atteso il necessario collegamento tra intervento finanziario pubblico e perseguimento di fini d'interesse pubblico, quanto maggiore è la misura della partecipazione pubblica tanto maggiore deve presumersi il vincolo di strumentalità dell'attività al perseguimento dell'interesse pubblico (Cons. Stato, Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2618) e, di conseguenza, l'accessibilità dell'attività.

4. Con particolare riferimento alla fattispecie oggetto del presente parere, la documentazione richiesta dal consigliere comunale e cioè “verbali del consiglio di amministrazione e altri atti gestionali” della società partecipata non riguarda in astratto documentazione esclusa dal diritto d’accesso : infatti, se tali documenti riguardano, ad esempio, la realizzazione e gestione di opere riguardanti il Comune, il consigliere comunale ha diritto di accesso a tali documenti ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 11)

Al Comune di
.....
.....

Oggetto: Richiesta Consigliere Comunale prot. 2200 del 5.3.2004. Richiesta parere

Con la nota in esame il Comune di, premesso di avere ricevuto da un consigliere comunale una richiesta d’accesso riguardante “copia degli elaborati progettuali e atti di compravendita inerenti una pratica edilizia di privati” e che il vigente regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi nulla dispone in merito, chiede a questa Commissione un parere “in ordine alla condotta da porre in essere, al fine di contemperare l’interesse del consigliere comunale all’espletamento del proprio mandato con la tutela alla riservatezza dei cittadini e all’attività intellettuale dei progettisti”.

Non risulta inviata a questa Commissione la richiesta di accesso del consigliere comunale : è opportuno, per il futuro, allegare tutta la documentazione riguardante la richiesta di parere al fine di consentire un completo esame della vicenda.

In linea generale, pur non in possesso dell’istanza del consigliere comunale, questa Commissione ritiene, considerata l’ampia formulazione dell’art. 43 , comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - “i

consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" - che la richiesta d'accesso suddetta sia fondata fermo restando che, come detto, i consiglieri comunali "sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge" (al riguardo, cfr. Cons. Stato, sez.V, n. 2716/2004 ; n. 940 del 2000 nel senso che, "poiché i consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge, non vengono in considerazione esigenze di tutela della riservatezza dei terzi") .

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 12)

AL COMUNE DI
c.a. Al Sindaco
Dott.
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa il diritto di accesso dei consiglieri comunali alle informazioni relative alla gestione dell'ICI.

Con nota del 15 aprile 2005, il Comune di, nella persona del Sindaco, Dott., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione per conoscere se il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, riconosciuto ai consiglieri comunali ex art. 43 D.Lgs n.267/2000, possa essere esteso legittimamente anche alle informazioni relative alla gestione dell'ICI, da parte del comune stesso.

In particolare, i consiglieri hanno chiesto di conoscere:

- gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI;
- il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino, il Sig.;
- il numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI ed il numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso.

Queste tre richieste si riferiscono all'ambito temporale che va dall'anno 1998 ad oggi.

Pertanto, alla scrivente Commissione è stato chiesto un parere, oltre che sulla legittimità del diritto dei consiglieri di ottenere il prospetto richiesto, anche sull'utilità, congruità, tempestività, genericità ed onerosità della suddetta richiesta, rispetto al potere di indirizzo e controllo e all'adempimento del mandato elettorale degli stessi consiglieri.

La Commissione ritiene al riguardo che il consigliere comunale, in virtù del *munus* allo stesso affidato, abbia diritto di accedere ai documenti amministrativi contenenti gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI, il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino, il Sig., il numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI ed il numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985 n. 816 e 31 L. 8 giugno 1990, n. 142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del *munus* di cui ciascun Consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio; per cui va ritenuto che tale *munus* comprende la possibilità per ciascun Consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato recentemente dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato".

Pertanto, non si giustificerebbe - in linea di principio - l'opposizione di un eventuale diniego ai consiglieri comunali di poter conoscere i documenti richiesti.

Anche il Garante per la protezione dei dati personali in un parere, rilasciato al Ministero delle finanze il 13 ottobre 2000 (in cui ha ritenuto anzitutto lecita la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia), ha rilevato che il comma 4 dell'art. 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede espressamente la formazione per ciascun comune di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi da depositarsi per un anno presso gli uffici delle imposte e i comuni interessati, ai fini della consultazione da parte di chiunque. E poiché tali fonti sono destinate ad un'ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti é da ritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario per i mezzi di informazione che li riproducono dimostrare la sussistenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

In un successivo parere, del 17 gennaio 2001, la suddetta Autorità ha altresì evidenziato che la disciplina di cui sopra soddisfa i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996 (ora sostituito dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 196/2003), secondo cui le amministrazioni pubbliche possono divulgare dati di carattere personale di natura non sensibile solo quando la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Il citato art. 69 sancisce infatti una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni).

Con riferimento a tale quadro normativo, la Commissione ritiene che la richiesta dei consiglieri comunali di conoscere, dal 1998 ad oggi, gli incassi effettivi del comune relativi all'ICI ed il gettito ordinario e quello derivante da liquidazione ed accertamento a seguito dell'attività svolta da un privato cittadino possa essere accolta, in quanto il trattamento in esame non appare in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, essendo gli elenchi ed i dati relativi ai redditi dei contribuenti sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla menzionata disciplina normativa di riferimento in materia fiscale.

In merito poi alla richiesta di conoscibilità da parte dei consiglieri comunali del numero di istanze di autotutela pervenute all'Ente a seguito della emissione e notifica degli avvisi di liquidazione ed accertamento ICI e del numero di provvedimenti adottati dal comune in tal senso, dal 1998 ad oggi, anche essa appare legittima e fondata, poiché può farsi rientrare nella previsione dell'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 che riconosce ai consiglieri comunali “un latissimo diritto all'informazione” a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso” (secondo la recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471).

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art.43

interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che:
la richiesta formulata dai consiglieri comunali del Comune di
sia da accogliere.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 13)

All'Ing.
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
.....
00187 ROMA

Oggetto: parere in ordine all'accessibilità della relazione stilata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

1. Il direttore, ha inviato, in data 29 settembre 2005, una nota alla scrivente Commissione, con la quale ha chiesto un parere in ordine all'accessibilità da parte del ricorrente delle relazioni inviate dal Ministero al Consiglio di Stato a seguito della presentazione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971. Le perplessità dell'amministrazione sorgono sulla base del rilievo che l'attività consultiva svolta dal Supremo organo della giustizia amministrativa riveste un carattere meramente "interno", atteso che non si instaura nessun rapporto tra il Consiglio di Stato stesso ed i ricorrenti.

Chiede, pertanto, l'amministrazione se la predetta relazione sia accessibile e, in caso di esito positivo, se la medesima sia solo visionabile ovvero se sia possibile estrarne copia.

2. In via preliminare si osserva che il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo di carattere generale, consistente nell'impugnativa di un atto amministrativo definitivo, proposto dal soggetto interessato direttamente al Capo dello Stato. L'istruttoria del ricorso è compiuta dal Ministero che sovrintende alla materia alla quale è da ricondurre l'atto impugnato. Tale istruttoria, da rendere entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai controinteressati per la presentazione delle loro deduzioni, è trasmessa al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Con riferimento al caso in esame si osserva che la giurisprudenza ha ritenuto che il ricorrente ha diritto di accedere alla relazione inviata dall'amministrazione referente al Consiglio di Stato, atteso che, pur vertendosi in tema di rimedio amministrativo giustiziale e non giurisdizionale, anche ai ricorsi straordinari debba essere applicata la garanzia fondamentale di cui all'art. 24 della Costituzione (Commissione speciale del Consiglio di Stato, parere 28 gennaio 1998, n. 1023/1997). Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione debba concedere l'accesso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Parere n. 14)

Al Sindaco del Comune di
.....

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso di un consigliere comunale e sui limiti all'utilizzo delle informazioni acquisite

1. Con nota prot. n..... del 10 novembre 2005, integrata con successiva nota prot.n. del 14 dicembre 2005, il Comune diha inoltrato richiesta di parere sull'estensione ed i limiti del diritto di accesso di un consigliere comunale. In particolare riferisce l'amministrazione richiedente che il consigliere in data presentava

istanza di accesso alla concessione edilizia rilasciata al Sig.; successivamente l'amministrazione ha consentito al consigliere la visione e l'estrazione di copia dei documenti contenuti nel fascicolo richiesto.

Considerato che successivamente alla visione ed all'estrazione di copia dei documenti il consigliere comunale, a dire dell'amministrazione, avrebbe fatto un uso dei dati acquisiti difforme rispetto a quanto previsto in particolare dall'articolo 43 del d. lgs. n. 267/2000, "...comunicandoli indiscriminatamente a soggetti indeterminati, in violazione di norme di legge e precisamente del D. Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali", il Comune di chiede a questa Commissione parere sull'accessibilità dei documenti richiesti dal consigliere e sulle cautele che l'amministrazione può adottare per impedire l'uso distorto e strumentale dei dati acquisiti.

2. Il dato normativo da cui occorre prendere le mosse è costituito dall'articolo 43, comma 2 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267/2000, che riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione (sulla superfluità della motivazione nella richiesta avanzata da un consigliere comunale, V. Consiglio di Stato, sentenza n. 528 del 1996). L'irrelevanza della motivazione della richiesta, in questo caso, deriva anche dal fatto che, qualora fosse consentito all'amministrazione di sindacarla, si opererebbe un'illogica inversione, per cui sarebbe lo stesso soggetto controllato a stabilire l'estensione del controllo.

3. Innanzitutto il contenuto del diritto di accesso del titolare del *munus*, si presenta più ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n.241/90, atteso che quest'ultimo concerne i documenti amministrativi, di cui al comma 2 dell'articolo 22 della suddetta legge si dà un'espressa definizione, mentre il primo si riferisce a tutte le notizie e le informazioni in possesso delle amministrazioni comunali e provinciali, indipendentemente dal fatto che siano contenute in un documento.

Inoltre, il diritto di accesso del consigliere può essere legittimamente limitato qualora sia teso al soddisfacimento di esigenze di natura privata, sia esercitato al solo scopo di arrecare molestia o possa condurre alla paralisi dell'attività dell'amministrazione richiesta.

Al di là di questi limiti, individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Commissione, il diritto di accesso del consigliere ha un'estensione particolarmente ampia e tendenzialmente omnicomprensiva.

4. Ciò premesso, nel caso di specie l'accessibilità della concessione edilizia richiesta dal consigliere..... non contravviene in astratto a nessuno dei profili appena indicati, atteso che la conoscenza del contenuto di una pratica relativa ad un procedimento di concessione edilizia rientra tra le notizie utili allo svolgimento del mandato; d'altra parte dalla richiesta di parere

del Comune di risulta che quest'ultima amministrazione abbia effettivamente consentito l'accesso.

Quanto all'utilizzo successivo delle notizie ottenute a causa dell'esercizio delle sue funzioni, l'ultimo periodo del comma 2, art. 43, d. lgs. n. 267/2000, espressamente prevede che "Essi (i consiglieri comunali) sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Pertanto l'eventuale uso delle notizie di cui il consigliere sia venuto a conoscenza a seguito della richiesta di accesso deve comunque rispondere alle finalità pubblicistiche connesse alle funzioni proprie del consigliere richiedente e non, come lamentato dall'amministrazione comunale, volto a danneggiare altri tramite la "strumentalizzazione dell'ufficio per finalità egoistiche e private".

Circa la possibile contrarietà del comportamento tenuto dal consigliere rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali, la Commissione dichiara la propria incompetenza, atteso che tale profilo rientra nella sfera di attribuzione del Garante per la tutela dei dati personali, cui potrà essere indirizzato il quesito in merito alla specifica questione concernente l'uso dei dati acquisiti a seguito della richiesta di accesso del consigliere comunale.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)

Ricorrente: Prof.....

contro

Amministrazione resistente: Istituto tecnico

Fatto

Il prof., quale RSU dell'Istituto Tecnico Industriale ” di, ha presentato al dirigente scolastico” istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto “ l'estrazione in copia, resa autentica, del verbale della riunione tenutasi il

27.4.2006, tra il dirigente scolastico ed il personale Ata giusto prot..... del 20.4.2006”, precisando che la richiesta è strettamente correlata allo svolgimento della funzione di RSU del richiedente.

Il dirigente scolastico non ha risposto all’istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il prof. ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l’accoglimento dell’istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof.....ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto , concreto e attuale all’accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell’accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’Istituto Tecnico Industriale a provvedere sulla domanda di accesso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 2)

Ricorrente: Ing.

Contro

Amministrazione Resistente: Poste Italiane S.p.A.

Fatto

L’Ing. ha presentato, con l’Avv., alle Poste Italiane S.p.A., istanza datata 7.4.2006, con la quale, premesso di aver ricevuto dalla suddetta Società incarico di progettazione

architettonica ed impiantistica ed essendo venuto a conoscenza che l'incarico esecutivo di detto progetto è stato affidato allo studio di ha chiesto l'accesso "alla documentazione relativa all'affidamento di quest' ultimo incarico e, segnatamente, di poter visionare ed estrarre copia del contratto...concluso con lo studio ; e ciò al dichiarato fine di interessare della vicenda l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 4 della legge 11.2.1994, n. 109.

Le Poste Italiane non hanno risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il suddetto Ing. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di un controinteressato.

Questa Commissione, pertanto, con nota del 18 luglio 2006 ha chiesto alle Poste Italiane S.p.A. di comunicare i dati relativi al recapito dello studio dell'Ing., al fine di provvedere alla notifica del ricorso.

La Poste Italiane S.p.A. non ha dato alcun riscontro alla nota suindicata.

Ritiene pertanto la Commissione che la richiesta del 18 luglio debba essere reiterata, assegnando per l'adempimento il termine di quindici giorni e facendo presente che l'inutile decorso di tale termine sarebbe configurabile come omissione di atti di ufficio consistente nell'inadempimento del dovere di leale collaborazione ad una funzione giustiziale.

P.Q.M.

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita la Poste Italiane S.p.A. a fornire, entro il termine di quindici giorni, i dati sopra specificati.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche

Fatto

Il dott. ha presentato all'Istituto Nazionale Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche istanza, datata 5.6.2006, con la quale, premesso di aver richiesto con due distinte domande di poter transitare nei ruoli del personale dirigente dell'INPDAP e di essere venuto a conoscenza che l'INPDAP stesso avrebbe inquadrato in detti ruoli la dott.ssa, segretario generale di fascia B, ha chiesto l'accesso " ai documenti richiesti con istanza pervenuta all'INPDAP in data 12.6.2006 afferenti il presunto inquadramento nei propri ruoli del personale con qualifica dirigenziale della dott.ssa, nonché degli altri documenti che dovessero essere richiesti in seguito per la tutela della propria posizione giuridica di aspirante alla mobilità presso il prefato Istituto".

L'INPDAP non ha risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il dott. ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di una controinteressata, la D.ssa

E' necessario quindi comunicare il ricorso alla suddetta controinteressata, per consentire ad essa di presentare a questa Commissione, nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita, pertanto, l'INPDAP a provvedere alla suddetta comunicazione con le modalità suindicate.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della pubblica istruzione

Fatto

Il Sig. dipendente del Ministero della pubblica istruzione, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 maggio 2006 ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere al provvedimento di trasferimento ad efficacia differita emesso dal Ministero nei suoi confronti.

In precedenza, in data 5 aprile 2006, l'amministrazione aveva sinteticamente comunicato la volontà di procedere al trasferimento del dipendente odierno ricorrente in una nota in cui, tuttavia, era riportato il contenuto del provvedimento non nella sua intera estensione.

Il ricorrente, con la citata richiesta del 9 maggio, ha chiesto pertanto al Ministero dell'istruzione copia integrale del provvedimento di trasferimento, senza ricevere risposta alcuna dall'amministrazione destinataria dell'istanza.

Avverso tale provvedimento il Sig. ha presentato in data 3 luglio 2006 ricorso a questa Commissione, deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e rilevando la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso anche in virtù di una controversia pendente dinanzi al giudice del lavoro di avente ad oggetto l'accertamento del diritto al trasferimento e rispetto alla quale l'accesso è, a giudizio dell'odierno ricorrente, da considerarsi strumentale.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che il provvedimento di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, del pari in discussione la titolarità del diritto in capo al Sig.di prendere visione ed estrarre copia integrale del provvedimento emesso nei suoi confronti. Quanto alla possibilità di inviare via telefax i documenti oggetto della richiesta di accesso, di cui il ricorrente fa menzione nel ricorso, si rileva che tale possibilità non è prevista se non in casi particolari in cui il richiedente comprovi l'impossibilità seria ed oggettiva di recarsi presso gli uffici dell'amministrazione per esercitare il diritto di accesso; viceversa sarà onere dell'avente diritto recarsi presso gli uffici dell'amministrazione negli orari e nei giorni da questa indicati, per prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 5)

Ricorrente: Società Srl

contro

Amministrazione resistente: Azienda Trasporti Milanesi (ATM) S.p.a.

e nei confronti di

Società S.p.a.

Fatto

Con contratto di appalto del 10 settembre 2002 l'amministrazione resistente affidava alla società appaltatricei lavori per la realizzazione di un deposito tranviario da effettuarsi nell'area sita in Milano,

Con successivo contratto del 16 settembre 2002, gli stessi lavori venivano subappaltati dalla società all'odierna ricorrente, previa autorizzazione della stazione appaltante, rilasciata in data 2 settembre 2002. Al fine di procedere alla verifica dei rapporti economici e giuridici intrattenuti con la società subappaltante, la ricorrente inviava richiesta formale di accesso all'amministrazione resistente in data 6 giugno 2006, chiedendo diversi documenti a giudizio della ricorrente, funzionali all'acquisizione di dati utili alla verifica di cui sopra.

Con provvedimento del successivo 14 giugno 2006, l'ATM S.p.a. negava il richiesto accesso, motivando il rifiuto in base all'assenza di un rapporto giuridico tra la richiedenteSrl e l'amministrazione, e invitando, al contempo, ad indirizzare la richiesta direttamente alla ditta subappaltante.

Avverso tale provvedimento di diniego la societàSrl ha presentato in data 27 luglio 2006, ricorso a questa Commissione, rilevando l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto più profili e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto di accedere ai documenti richiesti all'amministrazione resistente.

In particolare, l'odierna ricorrente lamenta l'eccesso di potere del provvedimento impugnato per travisamento dei fatti e la violazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso ai documenti amministrativi, sostenendo, al contrario di quanto ritenuto dalla ATM S.p.A., la propria legittimazione a richiedere i documenti oggetto dell'istanza di accesso, la legittimazione passiva della stazione appaltante e l'assenza di limiti, quanto alle categorie di documenti richiesti, previsti dall'articolo 24, l. n. 241/1990 e dall'art. 10 d.P.R. n. 184/2006.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'agire pubblico. Tali finalità operano anche quando la richiesta di accesso sia rivolta a un soggetto avente veste formalmente privatistica, ma nella sostanza svolgente attività qualificata da un'inerenza oggettiva ad interessi pubblici.

La questione giuridica sottostante il ricorso presentato dalla Srl, concerne l'accessibilità agli atti di diritto privato della pubblica amministrazione o di un concessionario di

pubblico servizio. Sul punto la giurisprudenza amministrativa, in diverse decisioni, ha optato per la soluzione dell'accessibilità dei documenti richiesti, indipendentemente dal loro regime giuridico formale (privatistico o pubblicistico), purché essi accedano ad un'attività che, nella sua essenza, costituisca cura concreta di interessi della collettività (tra le altre, Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 1999, nn. 4 e 5). L'orientamento appena riportato è stato di recente confermato dall'Adunanza Plenaria del supremo organo della giustizia amministrativa n. 5 del 2005, decisione, per altro, richiamata nell'atto introduttivo anche dall'odierna ricorrente, in cui si afferma che in capo all'ente pubblico economico privatizzato permangono gli stessi obblighi pubblicistici sussistenti prima del processo di privatizzazione.

A ciò si aggiunga che, ormai, anche a seguito della riforma della l. n. 241/90 operata dalla legge n. 15/2005, il concetto di "pubblica amministrazione" è decisamente ampio e tale da ricomprendere al suo interno anche i "soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lettera e).

Nel caso di specie, e per le esposte considerazioni, non v'è dubbio che la Spa ATM di Milano sia, nella sua veste di concessionario di pubblico servizio, soggetto nei cui confronti possono legittimamente essere avanzate richieste di accesso ai sensi della normativa contenuta nella legge n. 241/1990, così come non è a dubitarsi della rilevanza pubblicistica del procedimento per l'affidamento in appalto in ordine alla realizzazione di opere di pubblico interesse come quelle affidate dall'ATM alla Soc. e successivamente subappaltate all'odierna ricorrente.

Le ragioni del diniego opposte dall'amministrazione resistente appaiono prive di giuridico fondamento, atteso che l'assenza di un rapporto giuridico tra la Srl e la stazione appaltante, posta a base del diniego, non rileva ai fini dell'applicazione della normativa contenuta negli articoli 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Per essa, invero, è sufficiente che sussista un interesse qualificato all'accesso, fornito dei caratteri dell'attualità, personalità e concretezza e ciò a prescindere anche dalla "pendenza di un qualsivoglia procedimento amministrativo, essendo piuttosto sufficiente che l'amministrazione destinataria della richiesta detenga stabilmente i documenti oggetto dell'istanza.

Si rileva, inoltre, che l'ATM Spa non contesta la richiesta sul piano della natura dei documenti richiesti, problema sul quale, pertanto, questa Commissione non è chiamata a pronunciarsi, limitandosi a sollevare l'assenza di rapporti giuridici con la ricorrente e invitandola a rivolgersi alla ditta subappaltante.

Per i suesposti motivi, viceversa, questa Commissione ritiene illegittimo il diniego e la società ricorrente è legittimata a prendere visione dei documenti richiesti

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma,

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 6)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Azienda sanitaria locale.....

Fatto

Il dott., ha presentato, in data 24 aprile 2006, al Direttore sanitario della Asl, una richiesta di accesso avente ad oggetto:

1. la delibera 1/c del 9 gennaio 2003;
2. eventuali atti successivi alla predetta delibera con i quali si è disposto il pagamento, a favore di altri medici dipendenti della stessa Asl, di somme a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 1996 e 1997;
3. le proposte di transazione effettuate nei confronti dei medici creditori nei confronti della Asl degli emolumenti non pagati, e la disponibilità a tali proposte manifestata dagli stessi sanitari.

Specifica l'istante nella nota di avere rivestito la qualifica di primario f.f. del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso l'Ospedale civile per l'anno 1996, e di non avere ricevuto la liquidazione della retribuzione di posizione e di risultato per il suddetto anno.

La Asl debitrice, e l'istante, creditore, sono arrivati ad una transazione, nel dicembre 2003, in base alla quale la Asl si impegnava a liquidare gli emolumenti per l'anno 1996, mentre l'istante ha rinunciato a far valere ogni ulteriore richiesta, per l'anno 1997, relativa agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed alle eventuali spese legali sostenute.

Tuttavia, nonostante l'assunzione del reciproco impegno, l'amministrazione non ha proceduto al pagamento di quanto concordato. Pertanto, l'istante, al fine di tutelare la propria posizione giuridica, ha chiesto all'amministrazione di potere accedere ai documenti precedentemente indicati. In conseguenza dello scadere del termine di trenta giorni, a seguito del quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione, il sig. ha presentato, in data 22 giugno, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, l. n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di riesaminare la richiesta di accesso e di ordinare alla Asl l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, stabilisce che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati, secondo le modalità di cui all'art. 3 del d.P.R. medesimo, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso in esame il ricorrente non ha provveduto all'adempimento di tale onere nei confronti degli altri medici creditori dell'Azienda.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che dall'esame degli atti emerge la presenza di controinteressati, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, dispone che l'ufficio notifichi ad essi il ricorso

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 7)

Ricorrenti: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri per la Tutela della Salute –

Fatto

Il Luogotenente, in servizio effettivo al N.A.S. Carabinieri dicon funzioni di comandante, con nota del 6 giugno 2006, ha chiesto al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di potere avere l'accesso al "file informatico formato, relativo alla documentazione caratteristica sottoscritta in data 5 giugno 2006", asserendo una pretesa tutela dei propri diritti, poiché le note contenute nello stesso file avrebbero avuto "una differente parvenza, nella forma e nei contenuti, rispetto alle precedenti".

A tale istanza, in data 4 luglio 2006, faceva riscontro una nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute , a firma del Comandante, con la quale si esplicavano le ragioni per le quali la stessa istanza non trovava accoglimento.

Pertanto, il Luogotenente ha presentato, in data 20 luglio 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute il rilascio del file informatico richiesto.

Diritto

Il ricorso nel merito è infondato.

Preliminarmente, si osserva che il documento amministrativo di cui si è chiesto l'accesso non è stato identificato in modo specifico, né sono state rese note, con modalità chiare ed evidenti, le motivazioni e/o l'interesse ad accedere allo stesso.

Si osserva poi che nella nota di non accoglimento della domanda di accesso, redatta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute si afferma l'inesistenza del file informatico richiesto, poiché nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e utilizzazione dei dati personali, e secondo quanto disposto dal "Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri", "i documenti caratteristici del personale del ruolo marescialli appartenenti all'Arma dei Carabinieri vengono redatti in duplice esemplare e custoditi nel libretto personale (1° e 2° originale), e nessun altro documento viene conservato dall'ufficio competente".

In particolare, si è fatto presente che il file richiesto non è più esistente, essendone stato conservato il relativo contenuto in forma cartacea.

Inoltre, sempre dalla stessa nota si evince che il diritto di accesso alla documentazione, richiesta in formato elettronico, è stato già soddisfatto, in data 5 giugno 2006, mediante notifica e rilascio della relativa copia cartacea.

Che l'istante sia già in possesso della suddetta documentazione in copia cartacea se ne ha conoscenza anche dall'esame del ricorso gerarchico presentato al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, nella parte in cui, a paginaper sua stessa affermazione, si legge che "attualmente è stata fornita soltanto la documentazione cartacea".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 8)

Ricorrente: Organizzazioni sindacali.....

Contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Le Organizzazioni Sindacali hanno presentato, in data 26 aprile 2006, istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al Comune di avente ad oggetto tutti gli atti amministrativi con impegno di spesa, ossia deliberazioni, determinazioni dirigenziali ed atti di liquidazione, riferiti ai seguenti capitoli di spesa:

1.Fondo Spesa Produttività , competenza per l'anno 2006;
2. Formazione del Personale generale, competenza per l'anno 2006;
3. Spese per posizioni organizzative;.

A seguito dello scadere del termine di trenta giorni, in data 22 giugno 2006, le OOSS hanno presentato ricorso al difensore civico affinché riesaminasse il provvedimento tacito di diniego dell'amministrazione. Quest'ultimo, con nota del 17 luglio 2006, ha invitato le ricorrenti, sulla base del carteggio intercorso tra il medesimo e l'amministrazione, ad adottare le iniziative ritenute più opportune. Infatti, il difensore civico aveva invitato l'amministrazione, ove non ostassero ragioni

motivate e di carattere oggettivo, a dare corso alla richiesta, dal momento che i documenti richiesti non rientrerebbero tra i casi di esclusione previsti dalla legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 184 del 2006. L'amministrazione, tuttavia, ha ritenuto non condivisibile la posizione del difensore civico, affermando che, poiché la richiesta è priva dell'esposizione della situazione giuridicamente rilevante sottesa alla richiesta di accesso ed ha ad oggetto tutti gli atti amministrativi relativi ai capitoli di spesa indicati, la medesima si traduce in un controllo generalizzato dell'attività dei pubblici poteri.

Avverso tale diniego le OOSS, hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990.

Diritto

Nel caso in esame le OOSS ricorrenti hanno formulato istanza di accesso ai documenti amministrativi su indicati formati o, comunque, detenuti dal Comune di.....

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, pertanto, correttamente i ricorrenti hanno presentato ricorso al difensore civico atteso che, in caso di diniego da parte di un'amministrazione comunale, la competenza spetta al difensore civico competente per ambito territoriale (art. 25 della legge n. 241 del 1990). La scrivente Commissione è, invece, competente ad esaminare i ricorsi avverso le determinazioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrente: .Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Fatto

Il sig., con istanza di accesso del 26 giugno 2006, ha chiesto, quale partecipante escluso dalla procedura preselettiva al concorso pubblico per titoli ed esami ad otto posti di funzionario area giuridica terza fascia, indetto con delibera n. 46670/CONS del 23 dicembre 2004, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di poter esaminare e successivamente eventualmente estrarre copia di alcuni dei seguenti documenti:

1. verbali redatti dalla commissione esaminatrice durante l'iter procedurale intercorso dal momento del suo insediamento al momento della pubblicazione dei risultati degli ammessi alle prove scritte;
2. domanda di partecipazione inviata dall'istante;
3. domande di partecipazione presentate da tutti i candidati ammessi alle prove scritte;
4. curriculum e dichiarazioni d'incompatibilità presentate dai membri della commissione esaminatrice.

Specifica l'istante nella richiesta di accesso di avere partecipato alla prova preselettiva per titoli, nel concorso su indicato, e di essere stato escluso con comunicazione prot.del 14 giugno 2006. I documenti sono stati richiesti al fine di consentire all'istante di poter valutare l'opportunità di attivare una tutela giurisdizionale amministrativa, civile ed, eventualmente, penale; in particolare, al fine di poter presentare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, il richiedente ha segnalato all'Autorità l'urgenza della propria richiesta.

L'Autorità, con provvedimento del 29 giugno 2006, ha differito l'accesso fino al termine di conclusione della procedura concorsuale, in base all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e del regolamento concernente l'accesso ai documenti emanato dall'Autorità medesima ai sensi del quale "l'accesso agli atti concorsuali è differito a una data successiva rispetto a quella di approvazione e pubblicazione della graduatoria finale".

Avverso tale provvedimento il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di differimento citato, di ordinare il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in Euro 500,00, relativo alle spese telefoniche e di scrittura del presente ricorso, nonché del danno biologico e di quello conseguente alla perdita di *chances*. Il ricorrente ha chiesto, infine,

alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990). Pertanto, la medesima non è competente a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni causati dal provvedimento con il quale l'amministrazione ha differito l'accesso fino alla conclusione della procedura concorsuale.

Passando all'esame dei profili di competenza della Commissione, si osserva che il ricorrente, quale partecipante alla procedura preselettiva ha interesse ad accedere, già al momento di esclusione dalla relativa procedura, ai documenti necessari per poter eventualmente esercitare una tutela giurisdizionale. In effetti, il termine per l'esercizio della tutela giurisdizionale decorre dal momento della conoscenza del provvedimento di esclusione, ossia dal 14 giugno 2006; di conseguenza il differimento dell'esibizione dei documenti al momento della conclusione dell'intera procedura concorsuale si risolve in una grave menomazione del diritto di difesa.

Inoltre, il Regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 217/01/CONS, stabilisce che il "differimento dell'accesso può essere disposto quando vi sia un'oggettiva necessità di salvaguardare delle esigenze di riservatezza dell'Autorità in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa" (art. 2, comma 5) . Nel caso in esame si ritiene che l'esibizione dei documenti richiesti e l'eventuale estrazione di copia di alcuni di essi, non sia tale da pregiudicare il buon andamento dell'attività dell'Autorità.

Si ritiene, pertanto, che i documenti richiesti siano accessibili.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 10)

Ricorrenti: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Direttore della Casa Circondariale di

Fatto

I sigg. ri, con un provvedimento del Direttore della Casa Circondariale di del 30 marzo 2006, emesso sulla base di una relazione del Vice Commissario, Comandante del reparto – direttore, sono stati rimossi dall'incarico di assistenti capo, in servizio presso l'ufficio Conti Correnti della casa Circondariale medesima. Nella suddetta relazione si afferma che le disfunzioni derivanti dall'operato dei tre addetti hanno inciso sull'ordine e la sicurezza della struttura penitenziaria.

In particolare, si imputano ai sigg. ri, il ritardo con il quale è consegnato il mod.ai ristretti, le inadempienze relative all'acquisto dei generi non compresi nel mod., il ritardo nel caricamento dei fondi dei ristretti, nonché la frequente concomitante assenza degli operatori; si osserva, poi, nella relazione che l'impossibilità da parte dei ristretti di acquistare generi etc., ha generato un notevole malcontento tra la popolazione detenuta, la quale recepisce tali disfunzioni come vessazioni e soprusi dell'amministrazione.

Successivamente, al fine di consentire agli istanti di valutare la legittimità dell'esonero, il legale rappresentante dei medesimi ha presentato richiesta di accesso ai seguenti documenti:

- stampe del registro mensile dei contanti dal bollettario dal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;
- stampe riepilogo mensile dei vaglia dei detenuti dal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;
- stampe modellodal primo gennaio 2006, fino al venticinque marzo 2006;

- relazione del Capo Area e Responsabile di Cassa.

Attraverso i documenti indicati, infatti, è possibile attestare la professionalità, la diligenza, nonché la puntualità degli istanti nell'espletamento delle loro funzioni nell'Ufficio Conti Correnti.

La suddetta istanza non è stata accolta dall'amministrazione sulla base di una duplice motivazione: la prima, di ordine procedurale, attiene alla mancanza dell'atto di delega dell'interessato munito di sottoscrizione autenticata, atteso che, afferma l'amministrazione, la procura alle liti non abilita il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti amministrativi. La seconda motivazione sulla quale si fonda il diniego, attiene alla mancanza del nesso di causalità tra i documenti richiesti e la situazione che si intende tutelare, nonché alla sussistenza di ragioni di tutela del diritto alla riservatezza di situazioni finanziarie ed economiche, tali da ostacolare il rilascio dei predetti documenti.

Avverso tale diniego i sigg., in data 4 luglio 2006, hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Direttore della Casa Circondariale di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel caso in esame si osserva che la circolare del Ministero della Giustizia dell'8 marzo 2006, attuativa del decreto del Ministero della Giustizia del 25 gennaio 1996, n. 115, dispone che, nel caso di rappresentanza delle persone fisiche, il titolo che attesta la qualità di rappresentante "consisterà in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 30 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" e che "la procura alle liti non abilita di per sé il difensore a chiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti di carattere amministrativo". L'art. 30 del d.P.R. citato, relativo alle modalità per la legalizzazione delle firme, tuttavia, stabilisce che "nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome ed il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data ed il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio".

Pertanto, la circolare dell'8 marzo 2000, in quanto attuativa di un decreto ministeriale che, in base alla successione delle leggi nel tempo e alla gerarchia delle fonti, si deve considerare tacitamente abrogato per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 445 del 2000, deve considerarsi anch'essa caducata e, quindi, inapplicabile.

Passando all'esame delle altre motivazioni sulle quali si fonda il diniego di accesso si osserva che gli istanti sono titolari di un interesse diretto, ossia personale, appartenente alla sfera

dell'interessato, concreto, ossia collegato con il bene della vita coinvolto dal documento ed attuale alla tutela della propria reputazione (T.A.R. Veneto, sez. III, 1 settembre 2005, n. 3277), e che i documenti richiesti sono strumentali alla tutela della propria posizione giuridica soggettiva. Infatti, i documenti sono collegati da un nesso di causalità rispetto alla situazione giuridica soggettiva che si vuole far valere, atteso che i medesimi sono utili per dimostrare, nelle opportune sedi, la diligenza dei ricorrenti nello svolgimento delle funzioni e, dunque, l'illegittimità del provvedimento disciplinare.

Con riferimento alla terza delle motivazioni addotte dall'amministrazione, si osserva che quando l'accesso ai documenti amministrativi viene in rilievo per la cura e la difesa di propri interessi giuridici lo stesso deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza dei terzi. In altri termini, nel conflitto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale ha dato prevalenza al primo, allorché sia necessario per curare o difendere propri interessi giuridici.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 11)

Ricorrente: Società

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate –

e **nei confronti** di:s.r.l.

Fatto

Il Sig., amministratore delegato e rappresentante *pro tempore* della societàSrl, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 15 maggio 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate di poter prendere visione ed estrarre copia degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società srl, per gli anni 1999 e 2000.

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata è stata cessionaria di merce venduta dalla Srl, e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, emettendo l'avviso di accertamento nei confronti dell'odierna ricorrente dopo aver già recuperato le relative somme in capo alla società controinteressata.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria competente in primo grado e che avverso le determinazioni di quest'ultima intende ricorrere in appello; dunque, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti (avvisi di accertamento nei confronti della citata società cessionaria).

Con provvedimento reso in data 12 giugno 2006, pervenuto al ricorrente il successivo 22 giugno 2006, l'Agenzia dell'entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti sostenendo che: a) l'istanza di accesso sarebbe carente di sottoscrizione autenticata e ad essa non si è allegata la fotocopia di un documento di identità; b) nella richiesta di accesso non sarebbe stato esplicito il titolo di legittimazione allo stesso, né sarebbe stato precisato l'interesse personale e concreto della società istante atto a giustificare l'accesso alla documentazione di cui in oggetto; c) i documenti richiesti riguarderebbero dati inaccessibili in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese.

Avverso tale diniego la societàSrl ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle entrate, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

Preliminarmente si rileva che questa Commissione ha provveduto a notificare in data 10 agosto 2006 il ricorso alla società controinteressata, come stabilito dall'articolo 12, comma 5 del suddetto D.P.R., e che questa non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo.

L'Agenzia delle Entrate ha negato l'accesso ai documenti richiesti dall'istante sulla base di varie motivazioni, diversamente fondate.

Quanto alla pretesa di una sottoscrizione autenticata della richiesta o di una copia autentica del documento di identità valido del richiedente, l'amministrazione ha richiamato una legge, la l.n.15/1968, ormai abrogata e superata dal D.P.R. n. 445 del 2000, che - all'articolo 38 sulle modalità di invio e di sottoscrizione delle istanze - non prevede alcuno dei suddetti obblighi per le istanze stesse e le dichiarazioni da presentare alle pubbliche amministrazioni.

In merito all'opposizione secondo cui il richiedente sarebbe privo di un interesse qualificato all'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della L. n. 241/1990, si osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge; in particolare dovrà verificare la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale e pertanto sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo* e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che si frappongano all'accoglimento della richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 24, l. n. 241/1990.

Nel caso di specie l'amministrazione nega che l'istante (odierna ricorrente) sia legittimata a richiedere i documenti concernenti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società srl, sul presupposto che nella richiesta non viene precisato l'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti di cui la ricorrente è portatrice.

Tuttavia, nel caso in esame la conoscenza dei documenti richiesti appare funzionale proprio alla predisposizione di un atto di appello avverso le determinazioni parzialmente negative emesse dalla Commissione tributaria di I° grado; sarà, pertanto, cura dell'organo adito in tale sede effettuare le valutazioni di merito concernenti la vicenda controversa, non già l'amministrazione al momento di verificare la sussistenza dell'interesse ad accedere.

Quest'ultimo, ravvisabile nell'interesse ad agire a difesa di un proprio diritto soggettivo o interesse legittimo, appare senz'altro sussistere nel caso di specie, atteso che la possibilità di dimostrare l'eventuale duplicazione della pretesa impositiva operata dall'amministrazione, passa proprio per la conoscenza del contenuto dei documenti richiesti, integrando così il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), e, più in generale, lo spirito del diritto di accesso stesso.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania –

Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Considerato quanto sopra esposto, è da ritenere anche irrilevante l'opposizione dell'amministrazione all'esercizio del diritto di accesso, fondata sulla natura dei dati richiesti, che sarebbero da ritenere inaccessibili, in quanto potenzialmente lesivi della riservatezza di persone, gruppi e imprese, secondo espressa previsione del Regolamento 29 ottobre 1996, n. 603 dell'amministrazione stessa. La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto al diritto di accesso, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art.24, comma 7, della legge n.241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

In ogni caso lasrl, alla quale era stato notificato il ricorso, non ha formulato alcuna opposizione, con ciò dimostrando di non avere alcuno interesse ad opporsi alla domanda di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Seconda Università degli studi di

Fatto

Il sig..... ha presentato, in data 13 giugno 2006, una richiesta di accesso al Rettore della Seconda Università degli Studi di, volta ad ottenere copia dei seguenti documenti:

1. nota dell'amministrazione n. 503/06;
2. verbale dell'esame in Psicologia Clinica, sostenuto dall'istante in data 6 marzo 2006, ed ogni altro atto e documento connesso;
3. provvedimento di nomina della commissione esaminatrice della predetta seduta di esami, ivi compresa l'indicazione dei suoi componenti;
4. documento dal quale si evince il nominativo del titolare della cattedra di Psicologia Clinica.

Afferma il richiedente nella nota che i documenti richiesti sono necessari al fine di poter esercitare la tutela giurisdizionale avverso la decisione di rigetto del ricorso gerarchico, adottata dall'amministrazione il 5 giugno 2006. In effetti, il ricorrente aveva presentato tale rimedio amministrativo avverso il provvedimento con il quale la commissione esaminatrice aveva stabilito il mancato superamento dell'esame di Psicologia Clinica.

In particolare, nel predetto ricorso l'istante lamentava l'illegittimità del provvedimento per mancanza, nella seduta d'esame del giorno 6 marzo 2006, del numero legale dei componenti la commissione esaminatrice, ossia 2/3. Specifica, infatti, il ricorrente che nonostante la commissione esaminatrice fosse formalmente composta da tre membri, prof., prof., prof., gli esami sono stati condotti, per l'intera seduta, solo dal prof.; quest'ultimo, inoltre, ha delegato le interrogazioni ad un suo assistente. Malgrado la prof. ed il prof. non fossero presenti alla seduta d'esame, i verbali degli esami risultano sottoscritti anche da loro.

L'amministrazione, con nota del 5 giugno 2006, ha rigettato il ricorso gerarchico affermando che la commissione esaminatrice era regolarmente costituita in quanto erano presenti in sede d'esame il titolare del corso prof. e la dott.ssa, cultore della materia, membro componente della commissione, come precisato nella nota n. dall'Ufficio di Presidenza.

Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di accesso l'istante si è recato presso gli uffici dell'amministrazione al fine di ritirare la copia dei documenti, a seguito del diniego verbale e avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il sig. ha presentato, in data 19 luglio 2006, ricorso alla Commissione per l'accesso

ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Rettore della Seconda Università degli Studi di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel caso in esame i documenti richiesti sono strumentali alla tutela giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale il ricorrente è stato respinto all'esame di Psicologia Clinica, i medesimi, pertanto, sono accessibili atteso che "deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (art. 24, comma 7, legge n. 241 del 1990). Tuttavia, anche nel caso in cui il ricorrente non avesse ritenuto di volere adire le vie giudiziarie, il medesimo, avrebbe, in ogni caso, avuto diritto ad accedere ai documenti su indicati, atteso che il sig. è titolare di un interesse personale, concreto, ed attuale volto a verificare che la procedura di svolgimento delle prove d'esame avvenga in modo regolare.

La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso ai documenti indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

Fatto

Il prof. , quale componente del Collegio dei Docenti, ha presentato al dirigente scolastico istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto 1) “ l’ estrazione in copia, resa autentica, del verbale del Collegio dei Docenti del 13.9.2005 con tutti gli eventuali atti allegati (verbale redatto e sottoscritto dai componenti il seggio elettorale che ha presieduto la votazione del progetto ‘Qualità’) ”, 2) “ l’ estrazione in copia, resa autentica, del conto consuntivo dell’ esercizio finanziario dal 1.1.2004 al 31.12.2004” precisando che “l’ interesse per la richiesta di cui al punto 1 è tipizzato alla conoscenza di atti correlati alla propria funzione di docente; l’ interesse per la richiesta di cui al punto 2 è correlata allo svolgimento di attività professionale svolta nell’ anno scolastico 2003/2004 dal richiedente”.

Il dirigente scolastico non ha risposto all’ istanza e formatosi il silenzio-rigetto il prof. ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l’ accoglimento dell’ istanza per i motivi nella stessa indicati..

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all’ accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti richiesti siano soggetti a divieto o differimento dell’ accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’ effetto invita l’ Istituto Tecnico Industriale a provvedere sulla domanda di accesso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare

Fatto

Il sig....., M.llo, ha presentato al Comando di appartenenza una prima istanza di accesso datata 24.1.2006, con la quale chiedeva di poter visionare la sua “cartella personale presso il Nucleo Personale e Mobilitazione dell’Ufficio Comando, per completezza di documentazione”.

L’amministrazione interessata, con nota in data 14.2.2006, invitava il suddetto presso l’Ufficio Comando “per ottenere la visione del proprio fascicolo personale e poter procedere all’eventuale trascrizione dei protocolli dei documenti da richiedere in copia”; risulta dagli atti che in data 22.3.2006 il sig. ha preso regolarmente nota dei documenti contenuti nel suo fascicolo.

Successivamente, in data 11.4.2006, il suddetto presentava una nuova istanza di accesso chiedendo una serie di documenti, specificamente indicati nell’istanza stessa, documenti “contenuti nella cartella fascicolo personale visionata, in ultima data, il 22 marzo 2006”.

L’ Aeronautica Militare, con nota in data 10.5.2006, invitava il suddetto presso l’Ufficio Comando “per avere accesso agli atti amministrativi richiesti ed ottenere una ‘copia conforme’ degli stessi, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa” : risulta dagli atti che in data 23.5.2006 il sig. ha estratto copia degli atti richiesti ad eccezione di alcuni documenti, specificamente indicati, “non risultanti nel carteggio personale” .

Il ricorrente ha firmato il relativo processo verbale per presa visione.

Successivamente, con atto in data 20.6.2006, il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando che i documenti non risultanti nel carteggio personale, di cui al processo verbale in data 23.5.2006, sarebbero stati distratti “per un non meglio identificato motivo”.

Diritto

Si rileva che il ricorso, così come proposto, è inammissibile.

Manca, infatti, un provvedimento, espresso o tacito, di diniego d’accesso che consenta l’esame del ricorso.

L’Amministrazione, infatti, non ha mai negato l’accesso ai documenti richiesti: la mancanza di alcuni documenti nel fascicolo personale non costituisce diniego di accesso e, tra l’altro, il ricorrente stesso nulla ha lamentato nel verbale in data 23.5.2006 circa la presunta “distrazione” di documenti dal suo fascicolo personale.

E difatti il ricorrente, dopo aver rilevato la mancanza di alcuni documenti dal suo fascicolo, ha ommesso di chiedere espressamente all'Amministrazione competente l'accesso ai documenti che "assume" non rinvenuti nel fascicolo stesso: solo l'esito negativo di tale richiesta difatti avrebbe concretato il presupposto per la proposizione di un rituale ricorso a questa Commissione ai sensi dell'art.25 della legge. 7 agosto 1990 n. 241.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 15)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia-

Fatto

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di in data 20 giugno 2006 ha formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza) previsto dall'articolo 41 *bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

La richiesta di accesso all'amministrazione, nella quale il premette di essere assegnato al regime E.I.V da molti anni, è stata motivata dal ricorrente in funzione della possibilità di proporre reclamo e/o istanza di "declassificazione" ai sensi dell'articolo 35 della citata legge o, più genericamente, "ricorso al Tribunale".

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 20 luglio ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 27 luglio u.s.) contro il rifiuto tacito

dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al ricorso in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig.

Il rinvio operato dal citato articolo 10 della l. n. 241/90 al successivo articolo 24 concerne i casi di esclusione del diritto di accesso, i quali operano in senso limitativo del diritto di accesso anche qualora questo si attinga ad "accesso endoprocedimentale".

Tra i casi di sottrazione all'accesso previsti dal citato articolo 24, figura quello di cui al comma 6, lettera c), il quale esclude l'esercizio del diritto di accesso "quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla

tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”.

Nel caso di specie, occorre rilevare che l'assegnazione al regime di cui all'articolo 41 bis, comma 2, l. n. 354/1975 può essere disposta “quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica...” tali da far ritenere rispetto ai delitti commessi dal detenuto forme di collegamento con associazioni criminali, terroristiche e/o eversive.

Formula, quest'ultima, che sembra comportare legittime ipotesi di esclusione dell'accesso; accesso che appare peraltro strumentale al diritto di difesa contemplato dai commi 2 *quinquies* e *sexies* del riportato articolo 41.

Ritiene la Commissione che il contemperamento delle due contrapposte esigenze sopra ricordate possa trovarsi nella precisazione che l'amministrazione potrà coprire con *omissis* la parte dei documenti acceduti la cui ostensione confliggerebbe con esigenze di ordine e sicurezza pubblica di cui all'art.24, comma 3, lettera c) della legge n.241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)

Ricorrenti: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Scuola Media

e **nei confronti** di: altri studenti che hanno riportato le valutazioni di “distinto” ed “ottimo”.

Fatto

I signori, in qualità di genitori del proprio figlio minore, con nota del 3 novembre 2005, hanno chiesto all'Ufficio Scolastico , presso cui è domiciliata la Scuola Media, di potere avere copia di varia documentazione concernente lo svolgimento delle

relative prove d'esame di licenza media, per l'anno 2004/2005, sostenute dallo stesso figlio, al fine di tutelarne giuridicamente gli interessi.

In particolare, gli istanti (oggi ricorrenti) chiedevano di potere aver copia:

- delle griglie valutative e di tutti gli atti e verbali relativi alla seduta del 30 settembre 2005, nel corso della quale la commissione d'esame della Scuola Media ha ritenuto di dover confermare per l'alunno la valutazione finale di distinto;
- degli atti, dei verbali e della documentazione pertinente gli esami di licenza media riferibili agli altri studenti che hanno riportato le valutazioni di distinto ed ottimo.

A tale istanza, in data 6 dicembre 2005, faceva riscontro una nota dell'Ufficio Scolastico, nella quale si confermava per l'alunno la valutazione di distinto, con la trasmissione della relativa documentazione richiesta, non provvedendosi, invece, all'inoltro della copia degli atti, verbali e di quanto pertinente gli esami di licenza media riferibili agli altri studenti, per asserite ragioni di tutela della privacy degli stessi, non essendo possibile garantirne il completo anonimato.

Pertanto, i signori hanno presentato, in data 20 luglio 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Ufficio Scolastico presso cui è domiciliata la Scuola Media, "di voler riconoscere loro il diritto ad ottenere copia degli atti, verbali e quanto pertinente gli esami di licenza media riferibili agli studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di distinto, permettendo così agli stessi di poter esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie".

Diritto

Osserva preliminarmente la Commissione che i dati relativi agli scrutini non costituiscono dati sensibili, come tali soggetti ad una particolare tutela, e che comunque nella fattispecie gli altri altri scrutinati non possono ritenersi tecnicamente controinteressati, dal momento che la domanda d'accesso è preordinata soltanto ad un miglioramento della posizione del ricorrente e non anche ad un peggioramento della posizione degli altri scrutinati.

Nel merito il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva del minore, per il quale gli istanti hanno avanzato la richiesta di accesso: si deve, infatti, ritenere che l'alunno sia portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, come studente della Scuola Media, ha partecipato alla procedura relativa agli esami di licenza media.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, ritiene fondata la richiesta formulata dagli istanti.

In particolare, per il motivo sopra esposto, si ritiene che gli istanti, in rappresentanza del figlio minore, studente partecipante alla procedura relativa agli esami di licenza media della Scuola, abbiano diritto di estrarre copia degli atti, verbali e quanto pertinente agli esami di licenza media riferibili agli altri studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di "distinto", per potere così esercitare il diritto di difendere gli interessi del proprio figlio presso le competenti sedi giudiziarie.

Si osserva che pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi, in tale ipotesi prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Infatti, il citato limite della riservatezza della documentazione richiesta, contenente dati personali e sensibili di terzi, nel caso di specie non viene in rilievo, atteso che il possibile conflitto con l'esercizio del diritto di accesso non è astrattamente configurabile, considerato che ormai costante e maggioritaria giurisprudenza affermano la prevalenza di quest'ultimo diritto sul diritto alla riservatezza, nel caso in cui l'istante debba provvedere alla cura in giudizio di un proprio interesse.

In ogni caso, sarà cura dell'Istituto Scolastico provvedere ad oscurare i nominativi ed i relativi dati personali degli altri studenti che hanno riportato una valutazione pari o superiore a quella di "distinto".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 17)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della pubblica istruzione

Fatto

Il Sig., dipendente del Ministero della pubblica istruzione, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 maggio 2006, ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere al provvedimento di trasferimento ad efficacia differita emesso dal Ministero nei suoi confronti.

In precedenza, in data 5 aprile 2006, l'amministrazione aveva sinteticamente comunicato la volontà di procedere al trasferimento del dipendente odierno ricorrente in una nota in cui, tuttavia, era riportato il contenuto del provvedimento non nella sua intera estensione.

Il ricorrente, con la citata richiesta del 9 maggio, ha chiesto pertanto al Ministero dell'istruzione copia integrale del provvedimento di trasferimento, senza ricevere risposta alcuna dall'amministrazione destinataria dell'istanza.

Avverso tale provvedimento il Sig. ha presentato in data 3 luglio 2006 ricorso a questa Commissione, deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e rilevando la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso, anche in virtù di una controversia pendente dinanzi al giudice del lavoro di, avente ad oggetto l'accertamento del diritto al trasferimento e rispetto alla quale l'accesso è, a giudizio dell'odierno ricorrente, da considerarsi strumentale.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a

conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti riguardanti il procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che il provvedimento di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, del pari in discussione la titolarità del diritto in capo al Sig. di prendere visione ed estrarre copia integrale del provvedimento emesso nei suoi confronti.

Quanto alla possibilità di inviare via telefax i documenti oggetto della richiesta di accesso, di cui il ricorrente fa menzione nel ricorso, si rileva che tale possibilità non è prevista se non in casi particolari in cui il richiedente comprovi l'impossibilità seria ed oggettiva di recarsi presso gli uffici dell'amministrazione per esercitare il diritto di accesso; viceversa sarà onere dell'avente diritto recarsi presso gli uffici dell'amministrazione negli orari e nei giorni da questa indicati, per prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 18)

Ricorrente: Prof.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

Fatto

Il prof., quale componente del Collegio dei Docenti, ha presentato al dirigente scolastico..... istanza, datata 13.5.2006, con la quale ha chiesto “ l'estrazione in copia, resa autentica, dei verbali delle riunioni del Collegio dei Docenti del 24.3.2006, 12.4.2006 e 27.4.2006”,

precisando che la richiesta è strettamente correlata allo svolgimento della funzione docente del richiedente.

Il dirigente scolastico non ha risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il prof..... ha proposto ricorso a questa Commissione, insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati..

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il prof. ha sufficientemente esposto di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta; non risultano inoltre circostanze che facciano ritenere che gli atti siano soggetti a divieto o differimento dell' accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Istituto Tecnico Industriale a provvedere sulla domanda d'accesso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 19)

Ricorrente: Associazione.....

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Fatto

La, nella persona del presidente associato, con nota del 25 maggio 2005 ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale), di poter avere copia dei decreti direttoriali del 21 maggio 2003, n.57 e del 17 gennaio 2005, e delle modifiche e degli aggiornamenti intermedi fino ad oggi intervenuti sul decreto del 2003, dopo aver ricevuto da parte dello stesso Ministero una nota, datata 6 maggio

2005, con la quale si trasmetteva parte della suddetta documentazione, con numerose cancellazioni del testo.

Con tali decreti l'associazione veniva prima iscritta, a sua insaputa, come articolazione territoriale della nel registro delle organizzazioni di promozione sociale e, successivamente, cancellata dal suddetto albo su richiesta della Fed.

Non avendo avuto alcun riscontro alla propria istanza da parte dell'amministrazione interessata, la ha presentato, in data 26 giugno 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Diritto

La scrivente Commissione ritiene che l'istante associazione sia titolare di un interesse da

considerarsi qualificato, vale a dire, concreto, attuale e diretto, a conoscere le vicende che hanno riguardato il proprio inquadramento nel registro delle organizzazioni di promozione sociale, ai fini di una eventuale tutela dei propri diritti in sede giudiziale.

La documentazione richiesta, tra l'altro, è da considerarsi pubblica; relativamente ad essa non è configurabile alcuna posizione di controinteresse, dal momento che il ricorrente chiede di accedere a documenti amministrativi riguardanti la situazione propria e non la situazione di terzi.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 20)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa

Fatto

Il Sig., avendo partecipato alle prove preselettive dei concorsi a n. 40 posti di Assistente Amministrativo – B3 di cui al bando pubblicato nella G.U. del 23 luglio 2002, e a n. 31 posti di assistente giudiziario di cui alla G.U. del 7 luglio 2001, in data 12 giugno 2006 ha chiesto di avere copia dei questionari somministrati e delle relative schede risposta delle prove preselettive sostenute in sede concorsuale.

L'amministrazione resistente, con note del 22 giugno 2006, ha negato l'accesso, richiamandosi a due precedenti note del 15 marzo 2006 e del 13 aprile 2006, e sostenendo, in sintesi, l'insussistenza di un interesse ad accedere da parte dell'odierno ricorrente in quanto a conclusione delle prove concorsuali relative al bando di cui alla G.U. del 7 luglio 2001 il ricorrente è risultato vincitore per la Regione Inoltre, rileva l'amministrazione che un interesse qualificato del ricorrente nella fattispecie in esame è da escludersi in quanto il procedimento concorsuale si è da tempo concluso e che comunque, le prove preselettive non farebbero parte del concorso pubblico vero e proprio, bensì della fase preconcorsuale come tale non soggetta alla normativa di cui alla l. 241/1990.

Infine, l'amministrazione fa presente che le prove concorsuali si sono completate con l'approvazione della graduatoria in data 12 settembre 2003, e che, pertanto, in virtù del lasso di tempo intercorso tra tale evento e la richiesta di accesso, l'amministrazione è nell'impossibilità oggettiva di dar corso alla richiesta del dr., atteso che per esigenze organizzative e logistiche, la documentazione concernente la preselezione non è più disponibile presso l'amministrazione, essendo stata eliminata dagli archivi dopo due anni dalla data da ultimo richiamata.

Il dr., con ricorso del 3 giugno 2006, pervenuto a questa Commissione in data 10 luglio 2006, ha chiesto il riesame del diniego espresso del 22 giugno 2006, contestando la mancanza di un interesse qualificato all'accesso in quanto a nulla rilevarebbe la circostanza che i documenti richiesti facciano parte della fase preconcorsuale e che, del pari, la procedura concorsuale si sia conclusa e che, rispetto ad esse, come nel caso di specie, il candidato abbia abbandonato le prove scritte o sia stato dichiarato vincitore.

Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si attinga ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al dr.

Prive di pregio appaiono le ragioni del diniego manifestate dall'amministrazione quanto alla sussistenza dell'interesse ad accedere. In particolare, la Commissione rileva che la pendenza di un procedimento non è condizione per l'esercizio del diritto di accesso, potendo quest'ultimo essere esercitato sia a procedimento concluso sia qualora un procedimento non sia stato nemmeno avviato dall'amministrazione, purché questa detenga i documenti oggetto della richiesta.

Tale rilievo assorbe anche quello concernente la natura preconcorsuale delle prove preselettive che, a dire dell'amministrazione, osterebbe all'accesso.

Rilevata la titolarità di un interesse qualificato all'accesso in capo all'odierno ricorrente, si deve, tuttavia, tenere in considerazione il limite opposto dall'amministrazione relativo all'impossibilità materiale di dar corso alla richiesta di accesso, non essendovi più traccia delle prove preselettive negli archivi dell'amministrazione a motivo del tempo trascorso tra la fine della procedura concorsuale e la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente (più di due anni).

A tale riguardo, considerato che l'articolo 22, comma 6, legge n.241/1990, stabilisce che "Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si debba accedere", la Commissione chiede all'amministrazione sulla base di quale normativa abbia ritenuto di disfarsi dei documenti richiesti dal ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sospesa ogni pronuncia sul merito, chiede all'amministrazione di ricevere tempestivamente comunicazioni in merito alla normativa posta a fondamento della cancellazione dei documenti richiesti dal ricorrente.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 21)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Liceo Ginnasio

Fatto

Il sig., a seguito dell'esito negativo dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, presso il Liceo Ginnasio, ha presentato istanza di accesso al Preside della scuola, il 13 luglio 2006, con la quale ha chiesto copia dei seguenti documenti:

- a. copia dei propri elaborati scritti d'esame, nonché, in forma anonima, copia degli elaborati scritti di tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;
- b. copia dei giudizi espressi dalla commissione esaminatrice sulla propria prova scritta, nonché, in forma anonima, copia dei giudizi espressi dalla commissione sugli elaborati scritti di tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;
- c. copia delle proposte di attribuzione di punteggio e dei giudizi formulati dalla commissione esaminatrice sulla propria prova orale e dei verbali relativi

all'espletamento della prova e comunque ogni altro atto della commissione relativo alla valutazione delle prove orali ed all'attribuzione del punteggio definitivo, nonché, in forma anonima, copia dei medesimi atti relativi a tutti gli altri studenti candidati della medesima classe;

- d. copia di tutti i verbali e gli atti della commissione esaminatrice,
- e. copia del documento predisposto dal Consiglio di classe e destinato alla commissione d'esame relativo alla terza prova scritta;
- f. copia integrale degli atti della commissione relativi alla definizione della terza prova scritta;
- g. copia degli scrutini finali di ammissione all'esame di Stato relativi al sottoscritto, nonché, in forma anonima, copia degli scrutini finali di ammissione relativi a tutti gli altri studenti appartenenti alla medesima classe;
- h. copia dei verbali dei consigli di classe, anche nella parte riguardante gli scrutini del corrente anno scolastico;
- i. copia dei verbali del collegio dei docenti del corrente anno scolastico.

Afferma il sig. nell'istanza che i predetti documenti sono necessari al fine di poter verificare la correttezza, la coerenza, l'omogeneità e l'equità delle valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice nei suoi confronti, anche in rapporto ai giudizi espressi nei confronti degli altri studenti. Prosegue l'istante precisando che, al fine di salvaguardare il diritto alla tutela dei dati personali degli altri studenti, i documenti sono stati richiesti in forma anonima, senza indicazione dei nominativi e delle generalità dei controinteressati.

La segreteria del Liceo Ginnasio, in data 4 agosto 2006, ha provveduto al rilascio di tutti i documenti relativi all'istante, ma, con una separata nota priva della sottoscrizione e della indicazione della data, ha negato l'accesso ai documenti inerenti gli altri studenti della medesima classe, poiché, il rilascio di copia dei "compiti e dei dati relativi agli altri candidati della classe è contra legem".

Avverso tale parziale diniego, il sig. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 25, della legge n. 241 del 1990, in data 30 agosto 2006, chiedendo alla Commissione di riesaminare la determinazione di diniego e di accertarne l'illegittimità. Precisa, poi, il ricorrente che non sussistono controinteressati, atteso che la l'istanza di accesso è stata formulata chiedendo all'amministrazione di adottare le modalità necessarie per garantire e tutelare il diritto alla riservatezza degli altri studenti.

Diritto

Nel caso in esame i documenti sono stati richiesti al fine di poter verificare l'operato della commissione esaminatrice, ossia se vi sia stata una omogenea applicazione dei criteri di valutazione degli studenti o se siano stati utilizzati specifici ed uniformi criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio. In altri termini, i predetti documenti sono necessari al fine di poter appurare se vi sia stata disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, e, in caso affermativo, accedere le vie giurisdizionali.

Al riguardo si osserva che la giurisprudenza, proprio in tema di accesso agli elaborati degli alunni della medesima classe, ha affermato la legittimità della richiesta di accesso ai registri di classe ed ai temi degli altri alunni, sia pure in forma anonima, poiché attraverso i citati documenti i ricorrenti possono giudicare la correttezza delle valutazioni compiute dalla commissione rispetto agli altri studenti ed, eventualmente, consentire all'istante di adire le vie giurisdizionali (Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 25 ottobre 1996, n. 384).

Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza anche con riferimento agli esami di Stato, ritenendo sussistente l'interesse del richiedente ad ottenere la copia, in forma anonima, degli elaborati degli altri esaminandi, corretti lo stesso giorno, al fine di mettere in luce eventuali disparità di giudizio operate dalla commissione (Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1251, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249, e recentemente, TAR Veneto, sez. I, 4 agosto 2006, n. 2312).

La scrivente Commissione esprime, pertanto, l'avviso che l'amministrazione debba consentire l'accesso anche ai documenti indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE